



Regione Puglia
Segretariato Generale della Giunta Regionale

DISEGNO DI LEGGE N.09/2013 DEL 01/07/2013

**"DISPOSIZIONI RELATIVE ALLE SANZIONI
AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI QUOTE LATTE E DI
CUI AGLI ARTT.5, 6 E 9 DELLA LEGGE 30 MAGGIO 2003,
N.119 E S.M.I."**





REGIONE PUGLIA

L'Assessore

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

“Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i.”

AGR/SDL/2013/00001

RELAZIONE

I regolamenti dell'Unione Europea e le leggi nazionali che disciplinano il cosiddetto “Regime quote latte” sono finalizzati a creare l'equilibrio tra domanda ed offerta del latte bovino nel mercato lattiero-caseario.

A tal fine, ad ogni Stato membro dell'Unione Europea è stato assegnato un quantitativo totale di produzione lattiera QRN (quantitativo di riferimento nazionale), “garantito” e non soggetto a restrizioni alla vendita, suddiviso in *quota consegne* e *quota vendite dirette*.

Il QRN di ogni singolo Stato, a sua volta, è stato distribuito ai produttori di latte bovino, in base alle produzioni che ciascuno di essi ha realizzato in determinati anni di riferimento, andando a costituire la cosiddetta *quota latte*, o meglio QRI (quantitativo di riferimento individuale): ogni azienda agricola che intenda produrre e commercializzare latte deve possedere una propria *quota latte*, ovvero un quantitativo di latte (espresso in kg) autorizzato alla commercializzazione.

Le *quote latte*, dunque, si configurano come un regime di contingentamento della commercializzazione del latte, riferibile ad ogni singola azienda di produzione.

Si tratta di un intervento normativo che agisce sulle decisioni dell'imprenditore, disincentivando fortemente la produzione di un bene oltre certi limiti. Invero, al fine di calmierare la produzione lattiera entro i limiti previsti dal QRN, ogni stato applica ai produttori di latte bovino, titolari di QRI, che producono un quantitativo di latte superiore alla propria quota, un prelievo supplementare. Il prelievo supplementare assurge a misura ascrivibile al gruppo degli strumenti di mercato volti a regolare l'offerta, imponendo agli allevatori un versamento finanziario per ogni chilogrammo di latte prodotto oltre il limite stabilito dalla propria *quota latte*.

Gli acquirenti di latte (latterie, caseifici, ecc.), iscritti da una Pubblica Amministrazione all'Albo regionale degli acquirenti, svolgono un ruolo paragonabile a quello dei sostituti d'imposta per conto dello Stato. Tuttavia, non essendo il prelievo supplementare un'imposta, essi fungono da semplici esattori, riscuotendo il prelievo supplementare dagli allevatori (*sent. 14/2013 Corte dei Conti Regione Lombardia*).

Gli acquirenti, infatti, devono contabilizzare e controllare le consegne di latte dei propri conferenti e nel momento in cui questi ultimi superano la *quota latte* assegnata devono trattenere mensilmente l'equivalente importo del prelievo supplementare e, in seguito alla compensazione nazionale, versarlo ad AGEA (organismo pagatore e di coordinamento).

La legge 30 maggio 2003, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo”



“Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i..”



REGIONE PUGLIA

supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari” disciplina l’attività di tutti i componenti della filiera del latte bovino, demandando alle Regioni il compito di verificare il rispetto degli obblighi in essa prescritti.

Le Regioni, in attuazione del dettato normativo, eseguono l’attività di controllo che peraltro comprende l’accertamento del rispetto degli adempimenti in capo agli acquirenti. Infatti, gli acquirenti hanno l’obbligo di tenere una corretta contabilità mensile del latte ritirato dagli allevatori; di dichiarare annualmente il quantitativo complessivo di prodotto ritirato; di trattenere o riscuotere e versare ad AGEA l’importo derivante dall’eventuale prelievo supplementare applicato agli allevatori; di restituire l’eventuale prelievo supplementare non dovuto, per effetto della compensazione nazionale; ecc.

Per questi obblighi la legge 119/2003 prevede, in caso di inadempienza da parte degli acquirenti, delle sanzioni amministrative *commisurate* al prelievo supplementare eventualmente dovuto. Tali sanzioni consistono nel pagamento di una somma come stabilito dalla stessa normativa.

In particolare:

Articolo 5, comma 5

1. “*Il mancato rispetto degli obblighi o dei termini di cui al presente articolo da parte degli acquirenti comporta l’applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l’obbligo del versamento del prelievo supplementare.*”

Articolo 6, comma 4

2. “*In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di cui al comma 2, si applica una sanzione amministrativa commisurata all’importo del prelievo supplementare calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro.*”

Articolo 9, comma 7-bis

3. “*Il mancato rispetto degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 da parte degli acquirenti comporta l’applicazione delle misure sanzionatorie di cui all’articolo 5, comma 5. Nel caso di ripetute violazioni è disposta la revoca del riconoscimento.*”

In considerazione che le Regioni detengono la potestà del controllo amministrativo, nei confronti dei soggetti del comparto lattiero-caseario in *regime quote latte*, risulta necessario per la Regione Puglia individuare i parametri con cui graduare la sanzione amministrativa da *commisurare* al prelievo supplementare.

Pertanto, al fine di conformare il proprio operato al dettato normativo nazionale, sono stati individuati dei criteri per stabilire la graduazione delle sanzioni amministrative al prelievo supplementare, così come prescritto dalle norme su riportate.

A tal fine, da parte del Servizio Agricoltura - Ufficio Produzioni Animali in collaborazione con il Servizio Legislativo della Giunta regionale, che ha effettuato le analisi di cui alla l. r. 29/2011, è stato predisposto il presente disegno di legge, composto di n. 4 articoli, che qui di seguito si sintetizzano:



“*Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i.*”



REGIONE PUGLIA

Art. 1: indica l'oggetto e le finalità della legge;

Art. 2: gradua le sanzioni amministrative in relazione alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale incorrenza del soggetto passivo in una recidiva;

Art. 3: individua le strutture regionali competenti ai controlli e dispone norme di trasparenza e semplificazione amministrativa;

Art. 4: specifica gli adempimenti finanziari, ed il capitolo di spesa che per l'occasione viene rinominato "*Spese connesse all'attività di funzionamento e di controllo in materia di quote latte di cui alla legge 119/2003 ss. mm. ii.*".

Il presente s.d.d.l. non rientra nella fattispecie di cui all'art. 34 della L.R. 16 novembre 2001, n. 28.

REGIONE PUGLIA
Assessorato Regionale alle Risorse Agroalimetari
L'Assessorato
Fabrizio Nardoni

SCHEMA DI DISEGNO DI LEGGE

"Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i."

INDICE

Art. 1	<i>(Oggetto e finalità)</i>	Pagina 1
Art. 2	<i>(Graduazione e determinazione delle sanzioni)</i>	Pagina 1
Art. 3	<i>(Disposizioni organizzative)</i>	Pagina 3
Art. 4	<i>(Norma finanziaria)</i>	Pagina 4



"Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i."



REGIONE PUGLIA

TESTO

Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i.

Articolo 1

(Oggetto e finalità)

1. La presente legge disciplina le sanzioni amministrative derivanti dalla violazione degli obblighi di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 marzo 2003, n. 49, recante riforma della normativa in tema di applicazione del prelievo supplementare nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari" e s.m.i.

Articolo 2

(Graduazione e determinazione delle sanzioni)

1. Le sanzioni amministrative consistono nel pagamento di una somma di danaro rapportata alla gravità della violazione commessa ed all'eventuale recidiva.

2. Il mancato rispetto, da parte degli acquirenti, degli obblighi o dei termini di cui all'articolo 5 della l. 119/2003 comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa commisurata al prelievo supplementare eventualmente dovuto, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro, fermo restando l'obbligo del versamento del prelievo supplementare. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue:

- a) 30% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, per una violazione accertata per la prima volta;
- b) 50% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda un periodo di commercializzazione diverso rispetto a quello per cui è stata accertata la prima violazione, senza interposizione di altre contestazioni nell'ultimo quinquennio a far data dall'ultima violazione accertata;
- c) 80% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda l'accertamento di più violazioni nello stesso periodo di commercializzazione. Tale

"Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i.."





REGIONE PUGLIA

accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall'Albo regionale degli acquirenti;

- d) 100% del prelievo supplementare eventualmente dovuto, se l'infrazione riguarda una violazione successiva alle prime due violazioni, in un periodo di commercializzazione diverso e riguardante l'ultimo quinquennio a far data dall'ultima violazione accertata. Tale accertamento costituisce elemento di valutazione per la cancellazione dall'Albo regionale degli acquirenti.

3. In caso di mancata corrispondenza tra i quantitativi di latte ritirati, indicati nelle dichiarazioni di fine periodo, e quelli dichiarati nei registri mensili, di cui al comma 2 dell'art. 6 della l. 119/2003, si applica una sanzione amministrativa commisurata all'importo del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, tra detti quantitativi. La sanzione in ogni caso non può essere inferiore a 1.000 euro e superiore a 100.000 euro. La sanzione pecuniaria amministrativa, calcolata in percentuale sul prelievo supplementare eventualmente dovuto, viene determinata così come segue:

- a) 30% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 10% del quantitativo complessivo ritirato;
- b) 50% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità non superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato;
- c) 100% del prelievo supplementare, calcolato sulla differenza, in valore assoluto, come descritto nel presente comma, se la violazione accertata riguarda quantità superiori al 20% del quantitativo complessivo ritirato.

4. Il mancato rispetto, da parte degli acquirenti, degli obblighi e dei termini di cui al comma 6 dell'art. 9 della l. 119/2003, comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 5, comma 5 di detta legge, commisurata alla parte di prelievo supplementare imputato a ciascun produttore e non restituita, ovvero ad eventuali importi di prelievo dovuti e non riscossi e/o non versati, comunque non inferiore a 1.000 euro e non superiore a 100.000 euro. La sanzione pecuniaria amministrativa,



"Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i.."



REGIONE PUGLIA

calcolata in percentuale sulla parte di prelievo supplementare non restituito, o non riscosso, o non versato, viene determinata così come segue:

- a 10% del prelievo supplementare eventualmente non restituito, o non riscosso, o non versato, qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'art. 9 della l. 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi trenta giorni;
- b 50% del prelievo supplementare eventualmente non restituito, o non riscosso, o non versato, qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'art. 9 della l. 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi sessanta giorni;
- c 100% del prelievo supplementare eventualmente non restituito, o non riscosso, o non versato, qualora, trascorsi i quindici giorni previsti dal comma 6 dell'art. 9 della l. 119/2003, l'acquirente non ottemperi entro i successivi novanta giorni.

Articolo 3

(Disposizioni organizzative)

1. Agli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura è affidato il compito dell'attività di controllo in materia di "quote latte". I dirigenti degli Uffici provinciali del Servizio Agricoltura curano il rispetto dei termini e di ogni altro adempimento necessario all'esecuzione dei controlli. I controlli sono effettuati nel rispetto delle procedure di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale).
2. Il dirigente del Servizio Agricoltura, sentiti i dirigenti degli uffici preposti, con proprio atto nomina i dipendenti individuati ad effettuare gli accertamenti.
3. Per l'esecuzione degli accertamenti relativi al "regime quote latte", i dipendenti incaricati, utilizzano il tesserino identificativo della Regione Puglia, i cui elementi (foto, dati anagrafici, codice R. P., ecc.) costituiscono le credenziali ai fini della trasparenza e della legittima garanzia a favore delle ditte oggetto di verifica.
4. I rapporti prescritti all'articolo 17 della legge 689/1981, redatti dai dipendenti di cui al comma 2, sono trasmessi all'Ufficio del Servizio Contenzioso Amministrativo competente per territorio.




"Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i.."



REGIONE PUGLIA

Articolo 4
(Norma finanziaria)

1. Gli importi delle sanzioni amministrative, irrogate ai sensi della presente legge, della legge n. 119 del 30 maggio 2003, o in applicazione dei Regolamenti dell'Unione Europea in materia di quote latte, sono introitati dalla Regione Puglia sul capitolo di entrata del bilancio regionale n. 3061145 (*Sanzioni amministrative in materia di quote latte ai sensi dell'articolo 1 della legge 119/2003 e ss. mm. ii.*). A tale capitolo di entrata è connesso il capitolo di spesa, n. 111104 (*Contributi alle imprese agricole operanti nel comparto zootecnico da latte*), relativo alla U.P.B. 1.1.7, che in occasione della presente legge viene rinominato "*Spese connesse all'attività di funzionamento e di controllo in materia di quote latte di cui alla legge 119/2003 ss. mm. ii.*".



"Disposizioni relative alle sanzioni amministrative in materia di quote latte e di cui agli artt. 5, 6 e 9 della legge 30 maggio 2003 n. 119 e s. m. i.."